

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Regolamento del personale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione	3
TITOLO II - PERSONALE DIPENDENTE	3
Art. 2 - Personale dipendente	3
Art. 3 - Piani di fabbisogno e dotazione organica	3
CAPO I - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4
Art. 4 - Principi generali	4
SEZIONE I - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	4
Art. 5 - Assunzioni mediante concorso pubblico o altre procedure selettive pubbliche	4
Art. 6 - Assunzione di ricercatori e tecnologi dotati di altissima qualificazione scientifica o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale	5
SEZIONE II - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	5
Art. 7 - Assunzioni a tempo determinato	5
CAPO II - DIRIGENZA	5
Art. 8 - Personale con qualifica dirigenziale	6
CAPO III - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE INFN	6
Art. 9 - Costituzione e disciplina del rapporto di lavoro	6
Art. 10 - Servizi pregressi	6
Art. 11 - Sede di servizio	6

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

<i>Art. 12 - Invio del personale in missione</i>	7
<i>Art. 13 - Orario di lavoro e di servizio</i>	7
<i>Art. 14 - Lavoro straordinario</i>	7
<i>Art. 15 - Riposo settimanale, ferie, permessi, congedi e aspettative</i>	7
<i>Art. 16 - Festività</i>	7
<i>Art. 17 - Congedi per motivi di studio o di ricerca</i>	7
<i>Art. 18 - Performance individuale del personale e valorizzazione del merito</i>	8
<i>Art. 19 - Mobilità temporanea interna ed esterna, distacco temporaneo presso imprese private</i>	8
<i>Art. 20 - Mobilità di personale tra amministrazioni</i>	9
<i>Art. 21 - Incarichi presso Università</i>	9
<i>Art. 22 - Trasferimenti</i>	9
<i>Art. 23 - Personale comandato</i>	10
<i>Art. 24 - Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi</i>	10
CAPO IV - CONCILIAZIONE VITA PRIVATA	10
<i>Art. 25 - Rapporto di lavoro a tempo parziale</i>	10
<i>Art. 26 - Telelavoro</i>	11
CAPO V - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO	11
<i>Art. 27 - Cessazione del rapporto di lavoro e trattenimento in servizio</i>	11
<i>Art. 28 - Riammissione in servizio</i>	11
CAPO VI - DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'	11
<i>Art. 29 - Diritti</i>	11
<i>Art. 30 - Obblighi e responsabilità</i>	12
<i>Art. 31 - Proventi da attività conto terzi</i>	12
TITOLO III - PERSONALE ASSOCIATO	12
<i>Art. 32 - Personale associato</i>	12
<i>Art. 33 - Tipologie di associazioni</i>	12
TITOLO IV - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E BENESSERE ORGANIZZATIVO	13
<i>Art. 34 - Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>	13
TITOLO V - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
<i>Art. 35 - Trattamento dei dati personali</i>	13
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	13
<i>Art. 36 - Abrogazioni</i>	13
<i>Art. 37 - Entrata in vigore</i>	13

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito anche INFN) assolve ai propri fini istituzionali avvalendosi, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, di proprio personale, nonché di personale dipendente da istituti di istruzione universitaria, istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, o già dipendente di Università ed Istituzioni di ricerca di rilevanza internazionale, mediante incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica, ovvero altre forme di associazione.
2. Il Regolamento del personale dell'INFN definisce lo stato giuridico del personale, nonché i diritti e gli obblighi che allo stesso fanno capo. Tale regolamento viene adottato nell'ambito dell'autonomia riconosciuta agli enti pubblici di ricerca dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel rispetto della legislazione vigente in materia di pubblico impiego e in particolare di quanto stabilito dallo Statuto all'art. 3, comma 4 e dalla normativa istitutiva del Comitato Unico di Garanzia (di seguito anche CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e delle relative Linee guida, tenuto conto dei principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori, nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori e del Codice Minerva.
3. L'INFN assicura parità di trattamento normativo economico e previdenziale in ciascun profilo e livello e pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e violenza fisica, morale o psichica sui luoghi di lavoro.
4. L'INFN, nel recepire le indicazioni della Commissione Europea, garantisce la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere la professionalità, l'esperienza e il patrimonio delle competenze; realizza la migliore utilizzazione delle risorse umane assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti; garantisce, inoltre, l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività scientifica e di ricerca.
5. L'INFN assicura, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la trasparenza intesa come accessibilità totale, anche attraverso la predisposizione di un'apposita sezione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, dei risultati concernenti l'attività di misurazione e valutazione della stessa.

TITOLO II - PERSONALE DIPENDENTE

Art. 2 - Personale dipendente

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è disciplinato dalla legislazione vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dalle norme di contrattazione collettiva nonché dal presente Regolamento.
2. Il personale dipendente dell'INFN è costituito da:
 - a) personale con contratto a tempo indeterminato;
 - b) personale con contratto a tempo determinato;
 - c) personale straordinario con contratto a tempo determinato.

Art. 3 - Piani di fabbisogno e dotazione organica

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel piano triennale di attività adottato ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e dell'art. 3, comma 3, dello Statuto, definisce la programmazione del fabbisogno del personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato in funzione del perseguimento della missione dell'INFN e delle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi di ricerca previsti nel piano stesso.
2. Nell'ambito della propria autonomia, l'INFN determina, con deliberazione del Consiglio Direttivo, la consistenza e le variazioni della dotazione organica, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La dotazione organica dell'INFN è unica a livello nazionale e per profilo ancorché distribuita su più livelli ed è definita previa informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, nei limiti stabiliti dal piano triennale di attività e delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli quantitativi e procedurali posti dalla legislazione vigente.

CAPO I - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 4 - Principi generali

1. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato avviene nel rispetto degli articoli 28 e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'ulteriore specifica normativa in materia, delle apposite previsioni contrattuali e dei vincoli previsti in materia di finanza pubblica. L'INFN, ferme restando le modalità relative alle assunzioni obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento nonché le altre modalità di carattere generale previste dalla legge, recluta il proprio personale a tempo indeterminato:
 - a) mediante concorso pubblico o altre procedure selettive nell'ambito delle quali potranno essere previste riserve di posti da destinarsi al personale interno nelle modalità e limiti previsti dalla normativa vigente;
 - b) mediante utilizzazione delle graduatorie delle procedure di cui al precedente punto a), secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - c) mediante mobilità da Ente del comparto o da altra Amministrazione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - d) mediante chiamata diretta nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
 - e) mediante altre procedure previste dalla normativa vigente.
2. Il reclutamento del personale a tempo determinato avviene nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'ulteriore specifica normativa in materia, delle apposite previsioni contrattuali e dei vincoli previsti in materia di finanza pubblica. L'INFN ferme restando le modalità relative alle assunzioni obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento nonché le altre modalità di carattere generale previste dalla legge, recluta il proprio personale a tempo determinato:
 - a) mediante procedure selettive pubbliche;
 - b) mediante utilizzazione delle graduatorie secondo le modalità previste dalla normativa vigente ;
 - c) mediante chiamata diretta nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Per esigenze di carattere eccezionale, l'INFN può reclutare, con provvedimento motivato, personale straordinario con rapporto di lavoro di durata non superiore a 90 giorni limitatamente ai profili professionali per i quali è consentito l'accesso con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 1, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

SEZIONE I - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 5 - Assunzioni mediante concorso pubblico o altre procedure selettive pubbliche

1. L'assunzione di personale a tempo indeterminato è effettuata in modo coerente con la programmazione triennale dell'attività effettuata in funzione del perseguimento della missione dell'INFN e della realizzazione dei programmi di ricerca ivi definiti.
2. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto dei principi contenuti nel titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e nel Codice Minerva definisce con proprio disciplinare:
 - a) le tipologie delle procedure selettive per ciascun profilo e livello professionale, le relative forme di pubblicità, i requisiti specifici di ammissione, le eventuali soglie di idoneità, le modalità di svolgimento delle procedure, i termini e le modalità di utilizzazione delle graduatorie coerentemente alle eventuali disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) i criteri per la composizione e l'operatività delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di nomina

delle stesse;

c) il contenuto dei bandi.

3. Il disciplinare di cui al precedente comma tiene conto dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e dell'assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica nazionale o sociale, alla religione, o alle convinzioni, alla lingua, alla disabilità, alle opinioni politiche ed alle condizioni sociali o economiche.

Art. 6 - Assunzione di ricercatori e tecnologi dotati di altissima qualificazione scientifica o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale

1. Il Consiglio Direttivo, nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dispone, con propria deliberazione, l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori o tecnologi, italiani o stranieri, dotati di altissima qualificazione scientifica o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
2. Il profilo e il livello di inquadramento è stabilito in relazione al grado di qualificazione scientifica o alla rilevanza dei riconoscimenti conseguiti; la fascia stipendiale è attribuita in relazione all'esperienza professionale maturata.

SEZIONE II - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Art. 7 - Assunzioni a tempo determinato

1. L'assunzione di personale a tempo determinato è effettuata in modo coerente con la programmazione triennale delle attività, per specifici programmi o progetti di ricerca, per la gestione di infrastrutture complesse, nonché per esigenze di carattere organizzativo o sostitutivo.
2. La durata dei contratti tiene conto delle esigenze previste nella programmazione in conformità a quanto disposto dalle norme di legge e della contrattazione collettiva.
3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato può avvenire:
 - a) secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 2, del presente regolamento;
 - b) per chiamata diretta, per il personale ricercatore e tecnologo di elevato livello ed esperienza, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2003, n. 127;
 - c) per chiamata diretta per il personale tecnico di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, secondo la normativa vigente.
4. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto dei principi contenuti nel titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e avuto riguardo alle esigenze in relazione alle quali è disposta l'assunzione, definisce con proprio disciplinare:
 - a) le tipologie delle procedure selettive per ciascun profilo e livello professionale, le relative forme di pubblicità, i requisiti specifici di ammissione, le eventuali soglie d'idoneità, le modalità di svolgimento delle procedure, i termini e le modalità di utilizzazione della graduatoria, eventuali specifiche clausole contrattuali;
 - b) i criteri per la chiamata diretta di personale di elevato livello ed esperienza, ove consentita dalla normativa vigente.
 - c) i criteri per la composizione e l'operatività delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di nomina delle stesse;
 - d) il contenuto dei bandi.
5. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

CAPO II - DIRIGENZA

Art. 8 - Personale con qualifica dirigenziale

1. Il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale ed il conferimento dei relativi incarichi, sono disposti secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni e nella ulteriore normativa prevista in materia di reclutamento dei dirigenti.
L'INFN può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 6 quater del suddetto decreto 165/2001.
Il parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti proposti, previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è espresso dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione entro 60 giorni dall'individuazione effettuata dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

CAPO III - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE INFN

Art. 9 - Costituzione e disciplina del rapporto di lavoro

1. La costituzione del rapporto di lavoro avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro, in forma scritta, tra l'INFN, in persona del Suo legale rappresentante, e il lavoratore.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'INFN è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
Il Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, individua le misure ed i provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro la cui adozione sia riservata al Direttore della Struttura INFN presso la quale il dipendente presta servizio, salvo che il presente Regolamento non stabilisca diversamente.

Art. 10 - Servizi pregressi

1. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in sede di costituzione del rapporto di lavoro ed ai soli fini dell'anzianità di servizio, sono riconosciuti, fino ad un massimo di 5 anni, i periodi di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).
2. Gli stessi periodi di cui al precedente comma potranno essere altresì riconosciuti ai fini del trattamento di quiescenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto di lavoro maggiorate degli interessi legali.
3. Il servizio prestato a tempo determinato presso l'INFN nel medesimo profilo di inquadramento con il quale è effettuata l'assunzione a tempo indeterminato è utile ai fini delle progressioni di cui agli articoli 53 e 54 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 21 febbraio 2002.
Ai fini del presente articolo e per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, per il personale assunto a tempo indeterminato potranno essere riconosciute le attività di ricerca scientifica e tecnologica svolte, a tempo determinato, presso altre Istituzioni di Ricerca ed Università italiane in profili di inquadramento equivalenti a quelli degli EPR.

Art. 11 - Sede di servizio

1. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di servizio del dipendente il luogo ove è ubicata la Struttura INFN presso la quale il dipendente è assegnato. Tale sede è indicata nel contratto individuale di lavoro.
2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di servizio è effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 12 - Invio del personale in missione

1. L'INFN svolge una rilevante parte della propria attività di ricerca istituzionale, nell'ambito di collaborazioni internazionali, sia a carattere teorico sia presso grandi infrastrutture di ricerca sedi di acceleratori e/o sistemi di rivelazione, di elevata complessità. Il personale, per esigenze di servizio o di ricerca di carattere temporaneo, può essere inviato in missione presso località diverse da quella della sede di servizio.
2. Il Consiglio Direttivo,, con proprio disciplinare individua specifici criteri e procedure per l'invio in missione del personale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 - Orario di lavoro e di servizio

1. L'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio è stabilita dall'INFN in conformità a quanto disposto in materia dalla contrattazione collettiva che salvaguarda l'autonoma determinazione del tempo di lavoro di Ricercatori e Tecnologi, nel rispetto della Carta europea dei Ricercatori e delle esigenze di servizio o di ricerca dell'Istituto. Ricercatori e Tecnologi assicurano la presenza in servizio correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.
2. L'orario settimanale può essere ripartito in misura variabile nelle diverse giornate lavorative e, per esigenze di servizio o di ricerca, possono essere istituiti turni di lavoro, anche continui ed avvicendati, diurni, notturni e festivi, tenendo conto della dovuta sovrapposizione nell'avvicendamento del personale turnista. Al lavoro in turni si applica la disciplina prevista dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

Art. 14 - Lavoro straordinario

1. Il personale tecnico e amministrativo è tenuto, qualora gli venga richiesto, a prestare la propria opera oltre i limiti del normale orario di lavoro secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
2. Il lavoro straordinario può essere richiesto solo per esigenze di servizio di carattere eccezionale, temporaneo e contingente non altrimenti sopperibili.
3. La richiesta di prestazioni di lavoro straordinario deve essere comunicata al dipendente con adeguato anticipo, compatibilmente con la situazione che determina la richiesta stessa.
4. I dati inerenti la distribuzione delle ore di lavoro straordinario e la relativa utilizzazione vengono comunicati alle Organizzazioni sindacali come previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 15 - Riposo settimanale, ferie, permessi, congedi e aspettative

1. In materia di riposo settimanale, ferie, permessi, congedi e aspettative si applica la disciplina prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 16 - Festività

1. Sono considerati giorni festivi, oltre alle domeniche, quelli riconosciuti come tali dalle vigenti disposizioni in materia; tutti gli altri giorni sono considerati feriali.
2. E' altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta l'attività lavorativa, purché ricadente in giorno lavorativo.

Art. 17 - Congedi per motivi di studio o di ricerca

1. Al personale ricercatore e tecnologo possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie. Ove ricorrano motivi di interesse per l'INFN, specie in relazione ad esigenze di collaborazione

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

internazionale, i congedi predetti possono avere una durata (anche continuativa) fino a 5 anni ogni 10 anni di servizio. Il Consiglio Direttivo può autorizzare eccezioni per esigenze di assoluta straordinarietà.

2. I congedi di cui al comma precedente devono essere richiesti dal dipendente con motivata domanda e sono concessi dal Direttore Generale dell'INFN previa deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Direttore della Struttura presso la quale il dipendente è assegnato, compatibilmente con le esigenze di servizio o di ricerca.
3. Due periodi di congedo si cumulano quando non siano interrotti da un periodo di effettivo servizio, nella sede di assegnazione, non inferiore a sei mesi. I periodi di tempo trascorsi in congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica sono validi ai fini dell'anzianità di servizio; detti periodi non sono invece computabili ai fini delle ferie.
4. Per i congedi concessi per motivi di ricerca scientifica, nei casi individuati dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione, il dipendente ha diritto alla conservazione dell'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità.
5. Il Consiglio Direttivo potrà altresì disporre la concessione di congedi per motivi di ricerca scientifica o di studio senza assegni.
6. Nel caso di congedo per motivi di studio senza assegni permane a carico dell'INFN e del personale, nei limiti delle rispettive quote, il versamento dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
7. Il dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, nei primi 5 anni di servizio, può ottenere fino ad un massimo di due anni di congedo per motivi di studio o ricerca. Di norma, il primo periodo di congedo può essere concesso al neoassunto solo a partire dal secondo anno di servizio. Durante il periodo di prova, in nessun caso può essere concesso al dipendente neoassunto un congedo per motivi di studio o ricerca.

Art. 18 - Performance individuale del personale e valorizzazione del merito

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, previa definizione, da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, degli obiettivi specifici, degli indicatori e degli standard, nonché delle modalità dirette ad assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi, adotta le specifiche misure previste dall'art. 74, comma, 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011.
2. In conformità a quanto disposto dai provvedimenti normativi indicati nel comma precedente, l'INFN, adotta, nel rispetto della parità e delle pari opportunità, specifiche misure volte a garantire:
 - a. la misurazione e valutazione della performance dei ricercatori e tecnologi, previa definizione, da parte dell'ANVUR, di obiettivi, indicatori e standard e modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi ed individua fasi, tempi, modalità soggetti e responsabilità, nonché le relative procedure di conciliazione;
 - b. l'utilizzazione di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle eccellenze;
 - c. la trasparenza dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
3. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, individua strumenti e procedure di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa in ambito amministrativo in conformità a quanto prescritto nei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto dei principi di parità e pari opportunità.

Art. 19 - Mobilità temporanea interna ed esterna, distacco temporaneo presso imprese private

1. La mobilità temporanea interna può attuarsi su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Presidente, a seguito di richiesta del dipendente che evidenzi seri e gravi motivi e sentiti i Direttori delle strutture interessate, può disporre l'assegnazione dello stesso presso una Struttura diversa da quella di appartenenza, per un periodo non superiore a sei mesi senza oneri a carico dell'INFN, ex art. 20 del DPR 346/83.

3. L'INFN, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'art. 3 del Dlgs 27 luglio 1999, n. 297, può autorizzare il distacco temporaneo del personale ricercatore, tecnologo e tecnico presso piccole e medie imprese, presso soggetti industriali e assimilati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, su richiesta dell'impresa o del soggetto destinatario. Per tali periodi di distacco temporaneo il dipendente conserva il trattamento economico dell'INFN e la relativa copertura previdenziale.

Art. 20 - Mobilità di personale tra amministrazioni

1. Il passaggio di personale tra amministrazioni si attua con le modalità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 - Incarichi presso Università

1. Il personale ricercatore, tecnologo e tecnico dell'INFN, laddove non siano previsti nell'ambito di specifiche convenzioni e accordi, può assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le Università. Il personale ricercatore e tecnologo, previa autorizzazione del Presidente, può assumere incarichi di direzione di dipartimenti o centri di ricerca presso Università per periodi determinati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001.
2. Il personale dell'INFN può essere autorizzato o comandato a svolgere attività di ricerca presso le Università per periodi determinati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70, comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le modalità con cui è concessa l'autorizzazione, ovvero i criteri di accordi e convenzioni con le università, anche al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dalla legge, sono stabilite dal Consiglio Direttivo con proprio disciplinare, tenendo conto della legislazione vigente, nonché delle norme al riguardo inserite nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Il personale ricercatore e tecnologo dell'INFN può svolgere attività didattica e di ricerca presso le Università sulla base di apposite convenzioni secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 1, del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, e dal successivo Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012.

Art. 22 - Trasferimenti

1. Il personale dipendente, ad eccezione di quello che stia svolgendo il periodo di prova, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 30 e dal comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito di apposita domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio o di ricerca, può essere trasferito ad altra sede.
2. L'INFN rende pubblici annualmente i posti vacanti che possono essere ricoperti mediante trasferimenti, compatibilmente con le esigenze di servizio o di ricerca delle Strutture di appartenenza dei dipendenti interessati.
3. I trasferimenti a domanda del personale sono attuati in base ad apposite graduatorie degli aspiranti, predisposte tenuto conto dei criteri di priorità e delle procedure stabiliti dalla contrattazione collettiva.
4. Il trasferimento a domanda non comporta alcun onere aggiuntivo per l'INFN.
5. L'INFN ha facoltà di disporre, qualora sussistano motivate esigenze di servizio o di ricerca, sentite le organizzazioni sindacali, il trasferimento d'ufficio del dipendente, sempre che a tali esigenze non si sia potuto provvedere mediante trasferimento a domanda.
6. In ogni caso l'INFN deve tener conto delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.
7. Ferme le modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso di soppressione o di ristrutturazione di una Struttura, l'INFN, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ne dà comunicazione a tutti i dipendenti interessati, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della data di tale soppressione o ristrutturazione, indicando a detti dipendenti le

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Strutture presso le quali ritiene che i medesimi possano essere trasferiti per svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento.

8. Entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il dipendente deve far conoscere all'INFN la o le Strutture presso le quali è disposto a trasferirsi, operando la sua scelta anche al di fuori di quelle indicategli dall'Istituto.
9. Qualora, in seguito al trasferimento per motivi di servizio o di ricerca, dovesse rendersi necessario per il dipendente un periodo di qualificazione o di diversificazione scientifica, l'INFN provvede a comandare il dipendente predetto presso un idoneo organismo italiano o straniero, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive modifiche e integrazioni, ovvero a fargli frequentare corsi di aggiornamento o di perfezionamento professionale.
10. In ogni caso il trasferimento del dipendente è disposto con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di trasferimento è notificato al dipendente con almeno sessanta giorni di anticipo. Ai sensi dell'art. 4, comma 44 della legge del 12 novembre 2011, n. 183, al dipendente trasferito per esigenze di servizio o di ricerca l'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, spetta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

Art. 23 - Personale comandato

1. Il personale può essere comandato secondo le modalità previste dall'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976 n. 411 e successive modifiche e integrazioni e nei limiti di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle internazionali e comunitarie, Università italiane e straniere, Istituti o Laboratori nazionali, internazionali o stranieri, od altri organismi di ricerca, previo consenso del dipendente e su richiesta di detti Enti o Amministrazioni all'INFN.
2. Il personale dell'INFN in posizione di comando può partecipare alle procedure interne per l'avanzamento di carriera.
3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
4. La spesa per il personale comandato è posta carico dell'ente o amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio.

Art. 24 - Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

1. In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi si applica la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche e integrazioni e dalla contrattazione collettiva.
2. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi presso altri soggetti pubblici o privati nazionali o internazionali, ove prevista, è concessa con provvedimento del Direttore Generale dell'INFN.

CAPO IV - CONCILIAZIONE VITA PRIVATA

Art. 25 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. L'INFN può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Tenuto conto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, l'INFN, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con proprio disciplinare stabilisce la regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 26 - Telelavoro

1. L'INFN può avvalersi a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998 n. 191, anche su richiesta del dipendente, del telelavoro allo scopo di razionalizzare le attività sulla base di specifici progetti, secondo le modalità organizzative disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 ed avuto riguardo alle specifiche disposizioni della contrattazione collettiva.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, previo confronto con le organizzazioni sindacali, con apposita deliberazione, individua le attività per le quali si ravvisano le condizioni per il telelavoro. indicando gli obiettivi, le tipologie professionali da coinvolgere i tempi e le modalità di attuazione. La medesima deliberazione può altresì stabilire la percentuale temporale nella quale il dipendente coinvolto è comunque tenuto a svolgere la propria attività presso la sede di lavoro.

CAPO V - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Art. 27 - Cessazione del rapporto di lavoro e trattenimento in servizio

1. La cessazione del rapporto di lavoro avviene:
 - per collocamento a riposo secondo la legislazione vigente e fatto salvo i casi previsti dalla normativa vigente per il trattenimento in servizio.
 - per dimissioni volontarie;
 - nei casi specificamente previsti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
2. I provvedimenti di collocamento a riposo e di presa d'atto delle dimissioni volontarie sono adottati dal Direttore Generale dell'INFN.
3. I provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, sia unilaterali che consensuali, sono adottati dal Consiglio Direttivo

Art. 28 - Riammissione in servizio

1. Il dipendente cessato per dimissioni volontarie o per motivi di salute, con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere riammesso in servizio alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
2. La riammissione in servizio è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge e al possesso dei requisiti generali per l'assunzione.
3. Al dipendente riammesso in servizio sono attribuiti il profilo, il livello, la progressione economica e la fascia stipendiale in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianità maturata nella fascia stipendiale anteriormente alla cessazione non si computa ai fini del conseguimento della fascia stipendiale successiva.

CAPO VI - DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 29 - Diritti

1. Al personale dipendente dell'INFN sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dallo Statuto dell'ente.
2. L'INFN individua con apposito disciplinare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, in base alla normativa vigente e nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Europea dei Ricercatori in materia di proprietà intellettuale.

Art. 30 - Obblighi e responsabilità

1. I dipendenti dell'INFN sono tenuti a prestare la propria attività con diligenza e conformano la propria condotta alla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al Codice di Comportamento dell'Istituto e alle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva e al Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone.
2. I dipendenti sono tenuti a mantenere il segreto sulle notizie di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività e la cui divulgazione possa arrecare danno all'INFN o a terzi. Dell'eventuale obbligo alla riservatezza o segretezza, i dipendenti saranno preventivamente informati per iscritto.
3. Il personale è responsabile, in relazione alle funzioni esercitate, dello svolgimento della propria attività di lavoro, nonché dagli obblighi derivanti dai doveri d'ufficio in conformità a dette funzioni ed alla struttura organizzativa dell'INFN.
4. In materia di responsabilità dei dipendenti si applicano le disposizioni legislative vigenti per il personale della pubblica amministrazione.

Art. 31 - Proventi da attività conto terzi

1. Con apposito disciplinare, e tenuto conto dell'informazione alle organizzazioni sindacali prevista dalla contrattazione collettiva, sono individuate modalità e criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di ricerca, consulenza, formazione e attività conto terzi concernenti prestazioni rese a committenti esterni.

TITOLO III - PERSONALE ASSOCIATO

Art. 32 - Personale associato

1. Il personale associato è costituito da personale docente e ricercatore in materie scientifiche, tecnologo e tecnico-amministrativo dipendente del sistema universitario nazionale, di altri enti pubblici e privati convenzionati, da studiosi stranieri che operino nelle strutture dell'Istituto, da laureandi, dottorandi, borsisti e assegnisti dell'Istituto o di altre Organizzazioni convenzionate con l'Istituto nonché da personale già dipendente di Università e Istituzioni di ricerca di rilevanza internazionale, cui l'INFN conferisce incarichi di ricerca scientifica, tecnologica, di collaborazione tecnica o altre forme di associazione.
2. Il personale associato contribuisce alle attività dell'INFN conformandosi ai contenuti dell'articolo 4 dello Statuto.
3. Il personale associato armonizza la propria condotta, in modalità analoghe al personale dipendente, al Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone.
4. L'associazione non costituisce rapporto di lavoro, è a termine e gratuita nonché soggetta per la sua attivazione alle esigenze dei programmi e dei progetti di ricerca e delle disponibilità logistiche delle singole Strutture e, per i dipendenti di altri enti, al rilascio dell'autorizzazione del datore di lavoro di appartenenza.

Art. 33 - Tipologie di associazioni

1. Il personale associato si articola in due distinte tipologie:
 - 1.1 Personale titolare di incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica;
 - 1.2 Personale titolare di altre tipologie di associazione.
2. Gli incarichi di cui al comma 1.1 riguardano coloro che operano con continuità e prevalentemente nell'INFN, nell'ambito dei programmi e delle strutture di quest'ultimo e sono attribuiti con deliberazione della Giunta Esecutiva su richiesta dell'interessato e proposta del Direttore della Struttura di afferenza.
3. Le altre tipologie di associazione di cui al comma 1.2 riguardano tutte le forme di collaborazione diverse da quelle di cui al comma 1.1 e sono attribuiti dal Presidente su richiesta dell'interessato e proposta del Direttore della Struttura di afferenza.

4. Il Consiglio Direttivo, con apposito Disciplinare, definisce le tipologie di associazione, le categorie dei destinatari, la durata e le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, le modalità di attribuzione, gli adempimenti a carico degli interessati e dei Direttori delle Strutture, nonché i diversi contingenti massimi.

TITOLO IV - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E BENESSERE ORGANIZZATIVO

Art. 34 - Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. L'INFN attua la legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove tutte le ulteriori misure di prevenzione per gli aspetti non esplicitamente contemplati dalla normativa, con particolare attenzione alla valutazione dei rischi in ottica di genere.
2. Il Direttore di ciascuna Struttura dell'INFN opera, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con le capacità e i poteri del datore di lavoro previsti dalla legislazione medesima.
3. Le procedure di gestione della sicurezza sono indicate nei Documenti di Valutazione dei Rischi custoditi in ciascuna Struttura.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza partecipano alle attività di gestione della sicurezza secondo le disposizioni di legge.
5. I lavoratori sono tenuti alla frequenza dei corsi di informazione e formazione previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione emergenze, che possono essere effettuati anche attraverso l'ausilio di strumenti multimediali destinati alla formazione con metodologia interattiva.
6. L'INFN assicura alle figure professionali della sicurezza la formazione e l'aggiornamento occorrenti per l'esercizio delle rispettive competenze e responsabilità.
7. L'INFN assicura un ambiente di lavoro non discriminatorio e attento al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.

TITOLO V - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 35 - Trattamento dei dati personali

1. L'INFN effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del principio della trasparenza degli atti e dell'attività della pubblica amministrazione come sancito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dal Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 e dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Abrogazioni

1. E' abrogato il Regolamento del personale dell'INFN adottato in data 18 maggio 1987 ed approvato con nota del Ministero della pubblica istruzione del 30 aprile 1987, prot. 2057.

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

2. In sede di prima attuazione del presente Regolamento e fino all'adozione dei disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti ed i provvedimenti assunti dall'INFN nel previgente ordinamento.